

61  
CA

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE  
SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23-24 LUGLIO 2021

I sottoscritti

- ✓ 1) Avv. Francesco MIRAGLIA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma del Distretto di Corte d'Appello di Roma;
- ✓ 2) Avv. CATERINA ANTONI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma del Distretto di Corte d'Appello di Roma;
- ✓ 3) Avv. PAOLO VORTALONE, iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma del Distretto di Corte d'Appello di Roma;
- 4) Avv. PAOLO MELI, iscritto all'Albo degli Avvocati di del Distretto di Corte d'Appello di .....
- ✓ 5) Avv. FRANCESCO ANTONI, iscritto all'Albo degli Avvocati di del Distretto di Corte d'Appello di .....
- 6) Avv. LORENZO COATTI, iscritto all'Albo degli Avvocati di del Distretto di Corte d'Appello di .....

chiedono che sia sottoposta al Congresso ed approvata la seguente

MOZIONE CONGRESSUALE

"ANCORA PER L'EFFETTIVA PARITA' DELLE PARTI E LA TERZIETA' DEL GIUDICE NEL PROCESSO CONTABILE, A TUTELA DEI DIRITTI E A SALVAGUARDIA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA GIURISDIZIONE"

Con l'approvazione plebiscitaria, il 6.4.2019, delle Mozioni 7<sup>A</sup> ("PER L'EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DEI DIRITTI E LA SALVAGUARDIA DELLA GIURISDIZIONE") e 30<sup>A</sup> ("PER L'EFFETTIVITÀ DELLA PARITA' DELLE PARTI E LA TERZIETA' DEL GIUDICE NEL PROCESSO CONTABILE, A TUTELA DEI DIRITTI E A SALVAGUARDIA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA GIURISDIZIONE") presentate alla scorsa ed ultima Sessione Ulteriore di questo XXXIV Congresso Nazionale Forense, l'Avvocatura italiana, nella sua attività di interlocuzione con le compagini di governo che si sono succedute, con le forze politiche, con la Magistratura e con le parti sociali, ha affermato d'aver acquisito acuta consapevolezza, oltre che del costante indebolimento della giurisdizione, della preoccupante tendenza al progressivo mutamento della sua funzione sociale.

In particolare si è percepito un significativo scivolamento dell'azione degli organi della giurisdizione verso il mero esercizio di potere e, per correlato, la preoccupante tendenza all'affievolimento della capacità di risposta alle esigenze di tutela dei diritti e di composizione dei conflitti sociali da parte della giurisdizione.

Tra i numerosi e significativi indicatori di tale duplice deriva, alcuni sono stati colti nella giustizia contabile.

Si pensi al ruolo di supplenza che l'azione di repressione degli illeciti anche contabili sta svolgendo rispetto alla debolezza delle azioni politiche ed amministrative, fenomeno che, letto unitamente alla spettacolarizzazione della repressione quale risposta alla esigenza di sicurezza sociale, traccia un quadro retrivo ed illiberale in un cui, alla sempre maggiore richiesta di sanzione giustizialista ed esemplare, fa da contraltare una progressiva e pesante contrazione delle prerogative difensive processuali dell'inculpato.

Particolarmente delicato e rilevante appare il ruolo della Giurisdizione per la tutela dei cittadini e delle imprese avverso gli atti autoritari di esercizio del potere amministrativo e contabile. Si tratta di un plesso di giurisdizione che - proprio con l'approvazione della 30<sup>A</sup> mozione alla sessione del 6.4.2019 - l'Avvocatura ha ritenuto richieda interventi per rafforzare l'effettività della risposta giurisdizionale alle esigenze della nostra società.

6

1) PAOLA PIZZINI ROMA BRANZANO

2) GIULIANA BARBERI RO RE

3) ... ..

4) CONTE FRANCO BO BANI

5) ... ..

6) MASSIMILIANO DI LEO MC MACERATA

7) BRANCONI MASSIMO FI PT

8) SABRINA GUELLI FI AT

9) STEFANO NOCCHI BE BR

10) ... ..

11) MASSA CLAUDIA TO CN

12) PAOLO PONZO TO ALESSANDRIA

13) NICOLA AZZARITO ROMA MILANO

14) MAURO MAZZONI ROMA MI

15) MARIO PINCHERA ROMA MILANO

16) F. SCOPICO PERCHINUNTO BARI

17) SIMONE RINALDI LATINA ROMA

18) TEDESCHI STEFANO FOGGIA

19) LUBRANO FILIPPO ROMA

20) ... ..

21) MASSIMO DIQUARANI PATERNO ROMA  
22) ... ..  
23) BARBARA BARBATO NOCIERA INF.  
24) ... ..

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* (15)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* A3081

*[Handwritten signature]*

Sull'efficacia della tutela giurisdizionale contabile in particolare gravano problematiche derivanti dalla strutturale inadeguatezza del sistema di tutela contabile, che ancora non è dotato di un giudice totalmente terzo, ma anzi, per derivazione storica fortemente rappresentativo del potere centrale e di una discrezionalità tutta statale (La Corte dei Conti regia era mero revisore contabile di preventivi e consuntivi delle pubbliche amministrazioni, e degli ufficiali cassieri del Regno, con in aggiunta la sola giurisdizione sulle pensioni di guerra, pure attività eminentemente tecnico-contabile) che mal si concilia con le numerose e sempre più ampie funzioni di tipo invece eminentemente giurisdizionale assegnate alla Corte dei Conti dal secondo dopoguerra in poi – tutti i danni subiti dall'erario, una vera e propria competenza globale in materia di responsabilità civile nei confronti dell'erario, estesa ormai anche agli indefiniti quanto ingentissimi "danni all'immagine" sempre più spesso asseritamente subiti da ogni e qualsiasi pubblica amministrazione.

L'approvazione della 30ª Mozione della Sessione ulteriore del 6.4.2019 - che chiedeva in particolare che fosse "esteso anche alle Sezioni Centrali giurisdizionali d'appello della Corte dei Conti lo specifico divieto al passaggio alle funzioni giudicanti nei confronti dei magistrati provenienti dalle funzioni requirenti (Procura della Corte dei Conti) – costituente specifica incompatibilità generale per chi non "abbia cessato da almeno due anni le funzioni requirenti", pur esistente nell'ordinamento della CdC e tutt'ora vigente in quanto ribadito nelle Delibere del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nn.200/2017 e 140/2018 (art.2, comma 3)", e che impegnava l'azione dell'Organismo Congressuale Forense a porre in atto "urgenti interventi affinché anche nel processo avanti la Corte dei Conti la "funzione giurisdizionale" si svolga con regole improntate ai canoni costituzionali del "giusto processo", nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti ad un giudice sempre terzo ed imparziale" – ha ottenuto un primo doppio buon risultato:

I°) L'OCF - con documento presentato alle Commissioni parlamentari nell'audizione al Senato del 17.9.2019 - ha denunciato (pag. 2) la molteplicità di carenze di "un sistema di giustizia contabile invece strutturalmente inadeguato a garantire:

a - La Terzietà del giudice soprattutto in una giurisdizione ove esistono ruoli requirenti e giudicanti senza una separazione delle carriere di quella magistratura.

b- La partecipazione piena, in posizione di effettiva parità, delle parti al processo.

c- Il "giusto processo" inteso quale impianto procedimentale funzionalmente e strutturalmente adeguato alle esigenze di tutela.

d- l'Effettività e concretezza della tutela giurisdizionale.

Principi che il Codice Contabile vigente non garantisce a pieno e che il decreto correttivo non affronta compiutamente", ed ha chiesto innanzitutto che venisse accolto nell'ordinamento contabile lo specifico divieto di passaggio immediato da funzioni requirenti a giudicanti, di cui alla 30ª mozione del 6.4.2019;

II°) il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, con Delibera n.231/2019 emanata il 05.11.2019, ha dato una nuova formulazione alla norma sulle inammissibilità dei passaggi da funzioni requirenti a quelle giudicanti, che ha reso esplicita l'applicabilità a tutti i gradi di giurisdizione contabile (I° e II°, regionale e centrale) dei divieti sui passaggi requirente/giudicante contenute nell'art.2 delle precedenti Delibere del Consiglio nn.200/2017 e 140/2018, rendendo indubitabile che essi espressamente (c.1) dispongono per entrambi i livelli di "sedi centrali e regionali", senza distinzioni di sorta, stabilendo l'inammissibilità di tali passaggi diretti nella stessa sede di servizio prima di un periodo dilatorio almeno biennale tra la cessazione delle funzioni requirenti e l'assunzione di quelle giudicanti, ergo ora vigenti per entrambi i gradi della giurisdizione contabile. Con tale formulazione s'è accolta la richiesta specifica di cui alla 30ª Mozione/2019.

Ma nello stesso senso le Mozioni del 2019 e il documento dell'OCF del 17.9.2019 chiedevano anche altro:

2

Maddalena C. Del Re	Roma	Paola Ceselle	V-	
Alonso Corviglia	Torino	Nouveau	V-	
ANDREA	ANCONA	ROMA	TORINO	V-
SIRIA M	GENOVA	ROMA	ROMA	V-
LIVIA	FESTA	NA	AV	V-
ELENA DI BARTOLOMEO	LA PESCARA			V-
BRUNETTI BRUNELLA	RI BOSTO	ARZICO		V-
CAMPARIANO	DROSSE	LAVINIA	FR	V-
CUNTERI	FRANCESCA	MILANO		V-
Lie Simanelli	Velletri	(RM)		V-
Lucia Caporaso	Velletri	(RM)		V-
LIVIA CERFENA	Velletri	(RM)		V-
Roberto Antonietta	Lagolla	AVELLANO		V-
ELVIRA FEDERICA	PAVIA			V-
ROBERTO RUBENA	SIRACUSA			V-
ANGELA GUNIA	SIRACUSA			V-
ANTONIO TOLA	ORISTANO			V-
MESANDRA ABRILESIANNI	BARI			V-
DANIELA SANTAPARO	BARI			V-
CANTINO CATALIHO	ROMA			V-
LUCA CALLETA	GORIZIA			V-
LUIGI BERIPANO	SSINDO (GG)			V-
FAORRIZIO CATERINA	Genova (GE)			V-
SI) NIEL WIKI FELINK	LUCCA (FI)			V-

Approvando le Mozioni 7<sup>A</sup> e 30<sup>A</sup>/2019 il Congresso Nazionale Forense riteneva necessario porre "la propria attenzione sugli aspetti problematici delle tendenze evolutive sopra evidenziate, per valutare come la Giurisdizione si stia trasformando, se tale trasformazione risponda ai salienti canoni costituzionale e in che misura tale fenomeno vada "governato" nell'interesse delle esigenze di tutela dei diritti", ricordando come la "funzione giurisdizionale" attiene precipuamente alla tutela dei diritti nell'ambito del "giusto processo" da svolgersi, entro una durata "ragionevole", nel contraddittorio tra le parti ed in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, secondo il quadro che emerge dalle salienti disposizioni della Carta Costituzionale", e riconosceva "l'esigenza che il Congresso e, per il suo tramite, l'Avvocatura Italiana, valutata la centralità del tema così individuato, fissi i principi su cui fissare l'attenzione delle forze politiche, in un tempo di profonda trasformazione sociale".

In relazione a ciò, nello specifico, approvando la 30<sup>A</sup> Mozione/2019 il Congresso rilevava come "la dottrina e la giurisprudenza abbiano da tempo ritenuto riconducibile al grave violazione della giurisdizione l'irregolare costituzione del collegio, (cfr. SPIAZZI, "Osservazioni sulla natura della sentenza con cui la corte di cassazione ha dichiarato la carenza di giurisdizione per irregolare composizione di un organo giurisdizionale amministrativo d'appello, e sulle conseguenze che ne derivano", in GI 1981, I, 1, 1511; Cass., 12.6.1980 n. 3737). Il vizio radicale afferente alla costituzione del giudice può essere considerata una ipotesi di "difetto di giurisdizione in senso soggettivo", perché non c'è un giudice, o, più esattamente, la sentenza è resa da un "non-giudice", ed il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha "pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo" (cfr.: Corte 21 marzo 2002 n. 78; Corte Cost. 3 luglio 2002 n. 305; Corte Cost. 22 luglio 2003 n. 262 cit.), ergo anche al processo avanti la Corte dei Conti".

L'OCF, sempre nel documento alle Commissioni parlamentari del 17.9.2019 (pag.3, sub lett. b), altresì denuncia ulteriore stortura nell'"Art. 204, comma 1, c.g.c. relativo alla composizione del collegio nei giudizi di revocazione, ove si stabilisce che il collegio giudicante "...può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata" (è evidente in tal caso il vulnus del principio di terzietà ed imparzialità)".

A tali chiare indicazioni assunte nel 2019 dal Congresso e dall'OCF si oppongono però da parte degli Organi della giustizia Contabile (in particolar modo dalla Procura Generale) tesi opposte secondo cui "dovendo il Giudice limitarsi ad accertare l'effettiva sussistenza della falsata percezione di fatti posti a fondamento della decisione impugnata... il giudizio per revocazione... non comporta il rischio che la terzietà del Giudice sia compromessa dal desiderio di non smentire se stesso". La fallacità e speciosità di tale tesi è evidente: anche ammettere di aver preso un "abbaglio dei sensi", in quanto si tratta dei propri sensi, ergo di una propria mancanza, pur solo percettiva, può essere personalmente sgradevole e non gratificante, e perciò indurre nello stesso giudice una resistenza a farne personale ammenda, pubblica e formale, in atti.

Così il problema della terzietà c'è tutto anche nel giudizio per revocazione, senza che si possa in questo modo sostenere - come qui pare voler fare surrettiziamente la Proc.Gen. - che per il giudizio di revocazione non debba valere il principio di terzietà di cui all'art. 111, 2° comma, cost., quasi a mettere le mani avanti per proteggersi da censure che evidentemente hanno colto un punto debole delle garanzie assicurate nel giudizio contabile (ed ormai in quello amministrativo, secondo l'interpretazione che il C.d.S. a partire dall'Ad plen. 24.01.2014 n°4 ha dato dell'inapplicabilità del dovere di astensione di cui all'art. 51.n.4 cpc, richiamato dall'art. 17 c.p.a. in relazione al giudizio di revocazione di cui agli artt. 106-107 cod. proc. amm., ribaltando l'iniziale orientamento dell'Ad. Plen 25.3.2009, n°2 ed opponendosi a Cass.Civ., SS.UU., 27.02.2008, n. 5087). come è oggi strutturato, a fronte dei principi costituzionali ed europei, proprio sul punto della scarsa garanzia di terzietà, un vero e proprio vulnus unicum nel panorama delle giurisdizioni italiane, dato che in nessun'altra (né ordinaria civile, né ordinaria penale, né militare) è ammesso, anzi è vietato, che vi sia lo stesso giudice.

Per tale giurisdizione speciale è dunque oggi palese la violazione sia del requisito oggettivo di terzietà dei giudici del collegio della revocazione (perché si vedrebbero composti in tutto o pro quota da soggetti che hanno commesso gli errori che si chiede di emendare) sia di quello, pure oggettivo (quantomeno per la sua apparenza) di imparzialità (che potrebbe venir meno, anche solo potenzialmente, per i condizionamenti derivanti dalla "prevenzione", cioè dall'aver osservato in precedenza le fattispecie).

E' pertanto di tutta evidenza qui la violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice collegiale, violando i principi di cui all'art.111, 2° c, cost, perché vi sia giusto processo, e dunque configurando una violazione anche di quelle censurabili ai sensi dell'u.c. dello stesso art.111, cost.

Sotto questo ultimo punto di vista i contrasti e le minori garanzie che l'attuale lettura dell'ultimo comma della data dalla Consulta **COMPONETA, RIDUZIONE ALLA SOLA PREVENZIONE** **LA IMPROVVISAZIONE DI AUREO LE SANZIONI** **IN APPREZZAMENTO** **REQUISITO** **CHIEDI**  
 Riguardo ai rischi così paventati, l'Avvocatura Italiana, nel proprio ruolo di garante della tutela dei diritti in generale, **approva la seguente CHI È LA DEMOCRAZIA DA UN PERSPECTIVA** **LA GESTIONE**  
**MAI SERVITI DELLA SOLITUDINE DEL VOCAZIONE** **ALTERNATIVE** **CONTRIBUTO** **DE**  
 L'Avvocatura Italiana, riunita in sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense a Roma il giorno 8 aprile 2019 **DELIBERATO** **A** **LA** **CON** **DI** **AVVOCATURA**

**RIAFFERMA**

quale imprescindibile principio di democrazia e civiltà, la centralità della Giurisdizione quale funzione primaria resa dallo Stato in condizioni di terzietà per la tutela dei diritti dei cittadini e della collettività al fine della concreta realizzazione dei valori costituzionali di libertà e uguaglianza sostanziale

**CHIEDE**

a tal fine, che

- si pongano in essere urgenti interventi affinché anche nel processo avanti la Corte dei Conti la "funzione giurisdizionale" si svolga con regole improntate ai canoni costituzionali del "giusto processo", nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti ad un giudice sempre terzo ed imparziale;

- nello specifico, **SEIT RINVIATA LA POSSIBILITÀ** **104** **101** **2016** **CA** **DA** **LA** **SE**  
sia esteso anche alle Sezioni Centrali giurisdizionali d'appello della Corte dei Conti lo specifico divieto al passaggio alle funzioni giudicanti nei confronti dei magistrati provenienti dalle funzioni requirenti (Procura della Corte dei Conti) - costituente specifica incompatibilità generale per chi non abbia cessato da almeno due anni le funzioni requirenti - pur esistente nell'ordinamento della CdC a tutt'ora vigente in quanto ribadito nelle Delibere del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nn.200/2017 e 140/2018 (art.2, comma 3) **MAI SERVITI** **L'ANNULLAMENTO** **LA** **CON** **DI** **AVVOCATURA**

**IMPEGNA**

l'Organismo Congressuale Forense e tutte le componenti dell'Avvocatura a perseguire fermamente i seguenti principi, anche nel processo contabile:

- 1) La Giurisdizione va salvaguardata e potenziata quale "funzione primaria dello Stato" costituzionalmente posta per la concreta ed effettiva realizzazione dei diritti dei singoli, della collettività e del sistema produttivo del Paese, al fine della concreta realizzazione dei valori costituzionali di libertà e uguaglianza sostanziale e assicurando le esigenze di certezza nei rapporti sociali ed economici
- 2) La Giurisdizione deve assicurare il soddisfacimento dell'interesse leso

*[Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including names like 'M. C.', 'S. G.', and various initials.]*

3) La funzione giurisdizionale deve essere svolta sempre e in ogni caso da parte di un "Giudice terzo, imparziale e professionale"

4) La Giurisdizione si attua mediante le regole e i principi costituzionali del "giusto processo", nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti ad un giudice sempre "terzo ed imparziale", entro una durata "concretamente ragionevole"

5) La garanzia di autonomia e indipendenza dell'Avvocato e di tutti i soggetti che concorrono all'esercizio della Giurisdizione sono strumento di effettività della tutela dei diritti e presidio di democrazia

6) La presenza di esponenti dell'Avvocatura negli organi di governo dell'istituzione giudiziaria e il rispetto dell'Avvocato nell'esercizio della giurisdizione costituiscono garanzia di una "efficace e buona Giurisdizione"

7) La concreta tutela giurisdizionale dei diritti presuppone la piena parità delle parti nel processo e la effettiva esplicazione del diritto di difesa, mediante una adeguata difesa tecnica resa da un Avvocato in condizioni di autonomia ed indipendenza

8) Deve essere sempre garantita la piena ed effettiva tutela giurisdizionale nei confronti degli atti e dei comportamenti espressione del potere pubblico





Approvando le Mozioni 7<sup>a</sup> e 30<sup>a</sup>/2019 il Congresso Nazionale Forense riteneva necessario porre "la propria attenzione sugli aspetti problematici delle tendenze evolutive sopra evidenziate, per valutare come la Giurisdizione si stia trasformando, se tale trasformazione risponda ai salienti canoni costituzionale e in che misura tale fenomeno vada "governato" nell'interesse delle esigenze di tutela dei diritti", ricordando come la "funzione giurisdizionale" attiene precipuamente alla tutela dei diritti nell'ambito del "giusto processo" da svolgersi, entro una durata "ragionevole", nel contraddittorio tra le parti ed in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, secondo il quadro che emerge dalle salienti disposizioni della Carta Costituzionale", e riconosceva "l'esigenza che il Congresso e, per il suo tramite, l'Avvocatura Italiana, valutata la centralità del tema così individuato, fissi i principi su cui fissare l'attenzione delle forze politiche, in un tempo di profonda trasformazione sociale".

In relazione a ciò, nello specifico, approvando la 30<sup>a</sup> Mozione/2019 il Congresso rilevava come "la dottrina e la giurisprudenza abbiano da tempo ritenuto riconducibile al grave violazione della giurisdizione l'irregolare costituzione del collegio, (cfr. SPIAZZI, "Osservazioni sulla natura della sentenza con cui la corte di cassazione ha dichiarato la carenza di giurisdizione per irregolare composizione di un organo giurisdizionale amministrativo d'appello, e sulle conseguenze che ne derivano", in Gi 1981, I, 1, 1511; Cass., 12.6.1980 n. 3737). Il vizio radicale afferente alla costituzione del giudice può essere considerata una ipotesi di "difetto di giurisdizione in senso soggettivo", perché non c'è un giudice, o, più esattamente, la sentenza è resa da un "non-giudice", ed il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha "pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo" (cfr.: Corte 21 marzo 2002 n. 78; Corte Cost. 3 luglio 2002 n. 305; Corte Cost. 22 luglio 2003 n. 262 cit.), ergo anche al processo avanti la Corte dei Conti".

L'OCF, sempre nel documento alle Commissioni parlamentari del 17.9.2019 (pag.3, sub lett. b), altresì denuncia ulteriore stortura nell'"Art. 204, comma 1, c.q.c. relativo alla composizione del collegio nei giudizi di revocazione, ove si stabilisce che il collegio giudicante "...può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata" (è evidente in tal caso il vulnus del principio di terzietà ed imparzialità)".

A tali chiare indicazioni assunte nel 2019 dal Congresso e dall'OCF si oppongono però da parte degli Organi della giustizia Contabile (in particolar modo dalla Procura Generale) tesi opposte secondo cui " dovendo il Giudice limitarsi ad accertare l'effettiva sussistenza della falsata percezione di fatti posti a fondamento della decisione impugnata.... il giudizio per revocazione... non comporta il rischio che la terzietà del Giudice sia compromessa dal desiderio di non smentire se stesso". La fallacità e speciosità di tale tesi è evidente: anche ammettere di aver preso un "abbaglio dei sensi", in quanto si tratta dei propri sensi, ergo di una propria mancanza, pur solo percettiva, può essere personalmente sgradevole e non gratificante, e perciò indurre nello stesso giudice una resistenza a farne personale ammenda, pubblica e formale, in atti.

Così il problema della terzietà c'è tutto anche nel giudizio per revocazione, senza che si possa in questo modo sostenere - come qui pare voler fare surrettiziamente la Proc.Gen. - che per il giudizio di revocazione non debba valere il principio di terzietà di cui all'art. 111, 2° comma, cost., quasi a mettere le mani avanti per proteggersi da censure che evidentemente hanno colto un punto debole delle garanzie assicurate nel giudizio contabile (ed ormai in quello amministrativo, secondo l'interpretazione che il C.d.S. a partire dall'Ad plen. 24.01.2014 n°4 ha dato dell'inapplicabilità del dovere di astensione di cui all'art. 51.n.4 cpc, richiamato dall'art. 17 c.p.a. in relazione al giudizio di revocazione di cui agli artt. 106-107 cod. proc. amm., ribaltando l'iniziale orientamento dell'Ad. Plen 25.3.2009, n.2 ed opponendosi a Cass.Civ., SS.UU., 27.02.2008, n. 5087), come è oggi strutturato, a fronte dei principi costituzionali ed europei, proprio sul punto della scarsa garanzia di terzietà, un vero e proprio vulnus unicum nel panorama delle giurisdizioni italiane, dato che in nessun'altra (né ordinaria civile, né ordinaria penale, né militare) è ammesso, anzi è vietato, che vi sia lo stesso giudice.



Per tale giurisdizione speciale è dunque oggi palese la violazione sia del requisito oggettivo di terzietà dei giudici del collegio della revocazione (perché si vedrebbero composti in tutto o pro quota da soggetti che hanno commesso gli errori che si chiede di emendare) sia di quello, pure oggettivo (quantomeno per la sua apparenza) di imparzialità (che potrebbe venir meno, anche solo potenzialmente, per i condizionamenti derivanti dalla "prevenzione", cioè dall'aver osservato in precedenza le fattispecie).

E' pertanto di tutta evidenza qui la violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice collegiale, violando i principi di cui all'art.111, 2° c, cost. perché vi sia giusto processo, e dunque configurando una violazione anche di quelle censurabili ai sensi dell'u.c. dello stesso art.111, cost.

Sotto questo ultimo punto di vista i contrasti e le minori garanzie che l'attuale lettura dell'ultimo comma dell'art.111 cost. data dalla Consulta comporta, riducendo alla sola revocazione le impugnazioni avverso le sentenze d'appello contabili e amministrative (ritenendo non esercitabile il controllo della Cassazione avverso gli errori di diritto anche abnormi in violazione delle regole fondamentali del giusto processo ex art. 111 c.1 e 2, cost.) richiedono che ancor più che riguardo ai rischi così paventati, l'Avvocatura Italiana, nel proprio ruolo di garante della tutela dei diritti in generale, chieda sia la rimozione della possibilità attualmente concessa – unicum del nostro ordinamento – dall'art. 204, c.1, cod. giust. contabile, di affidare agli stessi magistrati della sentenza revocanda la decisione del giudizio di revocazione, sia l'ampliamento delle ipotesi revocazione, inserendovi, relativamente ai giudizi contabili ed amministrativi, anche le ipotesi di cui all'art.360 cpc, oggi impedito dall'interpretazione restrittiva data dalla Corte Costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 111 cost. nella sent.n.6/2018, ampliamento del resto auspicato in quella stessa sentenza.

E ciò lo si ottenga approvando il seguente:

#### DELIBERATO

L'Avvocatura Italiana, riunita in sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense a Roma il giorno 24 luglio 2021,

#### RIAFFERMA

quale imprescindibile principio di democrazia e civiltà, la centralità della Giurisdizione quale funzione primaria resa dallo Stato in condizioni di terzietà per la tutela dei diritti dei cittadini e della collettività al fine della concreta realizzazione dei valori costituzionali di libertà e uguaglianza sostanziale

#### CHIEDE

a tal fine, che

- si pongano in essere urgenti interventi affinché anche nel processo avanti la Corte dei Conti la "funzione giurisdizionale" si svolga con regole improntate ai canoni costituzionali del "giusto processo", nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti in condizioni di parità; davanti ad un giudice sempre terzo ed imparziale;

- nello specifico, sia rimossa la possibilità ex art.204, c1, cod. giust. Contabile, che gli stessi magistrati autori della sentenza revocanda decidano il giudizio di revocazione sulla medesima sentenza, nonché che sia ampliato il novero delle ipotesi di revocazione avverso le sentenze d'appello dei giudici contabili ed amministrativi, inserendovi anche le ipotesi ex art.360 cpc, oggi impediti avanti la Cassazione dall'interpretazione restrittiva dell'ultimo comma dell'art. 111 cost. di cui alla sentenza n.6/2018 della Corte Costituzionale, così realizzando l'ampliamento suggerito nella medesima sentenza della Consulta.

#### IMPEGNA



l'Organismo Congressuale Forense e tutte le componenti dell'Avvocatura a perseguire fermamente i seguenti principi, anche nel processo contabile:

- 1) La Giurisdizione va salvaguardata e potenziata quale "funzione primaria dello Stato" costituzionalmente posta per la concreta ed effettiva realizzazione dei diritti dei singoli, della collettività e del sistema produttivo del Paese, al fine della concreta realizzazione dei valori costituzionali di libertà e uguaglianza sostanziale e assicurando le esigenze di certezza nei rapporti sociali ed economici
- 2) La Giurisdizione deve assicurare il soddisfacimento dell'interesse lesso
- 3) La funzione giurisdizionale deve essere svolta sempre e in ogni caso da parte di un "Giudice terzo, imparziale e professionale"
- 4) La Giurisdizione si attua mediante le regole e i principi costituzionali del "giusto processo", nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti ad un giudice sempre "terzo ed imparziale", entro una durata "concretamente ragionevole"
- 5) La garanzia di autonomia e indipendenza dell'Avvocato e di tutti i soggetti che concorrono all'esercizio della Giurisdizione sono strumento di effettività della tutela dei diritti e presidio di democrazia
- 6) La presenza di esponenti dell'Avvocatura negli organi di governo dell'istituzione giudiziaria e il rispetto dell'Avvocato nell'esercizio della giurisdizione costituiscono garanzia di una "efficace e buona Giurisdizione"
- 7) La concreta tutela giurisdizionale dei diritti presuppone la piena parità delle parti nel processo e la effettiva esplicazione del diritto di difesa, mediante una adeguata difesa tecnica resa da un Avvocato in condizioni di autonomia ed indipendenza
- 8) Deve essere sempre garantita la piena ed effettiva tutela giurisdizionale nei confronti degli atti e dei comportamenti espressione del potere pubblico

